



HAL
open science

Delatio fiscale e proprietà imperiale nella Tabula Clesiana: una rilettura

Davide Faoro

► **To cite this version:**

Davide Faoro. Delatio fiscale e proprietà imperiale nella Tabula Clesiana: una rilettura. Cahiers du Centre Gustave Glotz, 2017, 28, pp.177-196. halshs-01907273

HAL Id: halshs-01907273

<https://shs.hal.science/halshs-01907273>

Submitted on 29 Oct 2018

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

CAHIERS
DU CENTRE GUSTAVE
GLOTZ

XXVIII - 2017



ÉDITIONS DE BOCCARD



En couverture : deux des Tétrarques de Venise, en mémoire de William Seston.
Ils étaient sur la fusée de son épée d'académicien (dessin de Laetitia Darras, d'après la
photographie d'une sculpture de Robert Cami pour la maison Arthus Bertrand).

Cahiers du Centre Gustave-Glotz

publiés avec le concours
du Centre national de la recherche scientifique

XXVIII
2017

ÉDITIONS DE BOCCARD

Les Cahiers du Centre Gustave-Glotz
sont une des revues
de l'UMR 8210 ANHIMA (CNRS - Paris I - Paris VII - EHESS - EPHE)
2, rue Vivienne, 75002 Paris

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Michael H. Crawford, Christian Le Roy

COMITÉ DE LECTURE

Jean Andreau, Clara Berrendonner, Jean-Marie Bertrand,
Olivier de Cazanove, François Chausson, Jean-Louis
Ferrary, Antony Hostein, Olivier Picard, Denis Rousset,
Ivana Savalli-Lestrade, John Scheid

RESPONSABLE D'ÉDITION

Nicolas Tran

DIFFUSION

Éditions de Boccard
4, rue de Lanneau,
75005 Paris
www.deboccard.com

Les articles proposés à la revue doivent être envoyés pour le 1^{er} juin.
La revue paraît durant le premier semestre de l'année civile.

Les tirages à part sont fournis aux auteurs sous format électronique
et sont uniquement destinés à une utilisation privée. Les Éditions de Boccard
conservent le copyright sur les articles, qui ne peuvent donc être mis en accès libre
sur quelque base de données ou par quelque portail que ce soit.

CAHIERS GLOTZ XXVIII 2017

SOMMAIRE

Violaine SEBILLOTTE CUCHET, <i>Gender studies</i> et domination masculine. Les citoyennes de l'Athènes classique, un défi pour l'historien des institutions	7
Francesco VERRICO, Le commissioni di redazione dei senatoconsulti (<i>qui scribundo adfuerunt</i>) : i segni della crisi e le riforme di Augusto	31
Anthony ÀLVAREZ MELERO, <i>Matronae stolatae</i> : titulature officielle ou prédicat honorifique ?	61
Moheddine CHAOUALI, Le culte de Neptune et des Nymphes dans la <i>ciuitas Thabbarensis</i> (<i>pertica Carthaginiensium</i>)	95
Michel CHRISTOL, Sous-procureurs équestres : des auxiliaires de gouvernement	107
Alberto BOLAÑOS HERRERA, Concepción FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, <i>CIL</i> II ² /5, 330 : [<i>Caru</i>]s <i>amicitiis</i> y [<i>lanifici</i>] <i>praeclara fides</i> , un posible modelo para <i>CIL</i> II ² /5,191	127
Ioan PISO, La signification du <i>dies Iouis</i> sur une inscription de Villadecanes (Espagne Tarraconaise)	135
Christian LAES, Multilingualism and Multilingual Encounters in Ammianus Marcellinus	151
<i>Du bon usage du patrimoine impérial</i> (sous la direction d'A. Dalla Rosa) ...	175
Davide FAORO, <i>Delatio</i> fiscale e proprietà imperiale nella <i>Tabula Clesiana</i> : una rilettura	177
Alberto DALLA ROSA, Les successeurs désignés du Prince et leur patrimoine. À propos de la délimitation d'Er-Rahel en Maurétanie Césarienne (<i>CIL</i> VIII 21663)	197
Hernán GONZÁLEZ BORDAS, Un nouveau regard sur le dossier des grandes inscriptions agraires d'Afrique contenant le <i>sermo procuratorum</i>	213
Alfred M. HIRT, The Marble Hall of Furius Aptus : Phrygian Marble in Rome and Ephesus	231

Marco MAIURO, Conclusions249

*Gens d'Afrique romaine et autorités romaines en Afrique du Nord :
approches prosopographiques et histoires provinciales (II)* (sous la
direction de Fr. Chausson, B. Rossignol et M. Sebaï)261


Pierre COSME, Qu'allait faire Caluia Crispinilla en Afrique?263

Michel CHRISTOL, Le légat et la légion à *Theveste* (Tebessa) sous Domitien . .271

Xavier DUPUIS, La Numidie de Septime Sévère à Gallien. Province ou
diocèse de l'Afrique proconsulaire?.....291

*Bulletin de liaison de la Société française d'études épigraphiques sur
Rome et le monde romain.* Année 2017309

Résumés/Abstracts313



DAVIDE FAORO

DELATIO FISCALE E PROPRIETÀ IMPERIALE NELLA TABVLA CLESIANA. UNA RILETTURA¹

La *tabula Clesiana* è una tavola bronzea di dimensioni rettangolari, dissotterrata in circostanze fortuite a Cles, in Val di Non, a nord ovest dell'antico *municipium* di *Tridentum* nell'aprile del 1869. La collocazione originaria è ignota, per quanto le misure (49,9 x 37,8 cm; 7, 14 kg) e la mancanza di ogni ulteriore indicazione riguardo l'identità del committente, ne suggeriscano l'esposizione in un contesto privato². Come noto, la *tabula* riporta un editto di Claudio affisso il giorno 15 marzo dell'anno 46 d.C. nel *praetorium* di Baia. Il documento, sebbene interamente conservatoci per tutta la sua lunghezza, ha prodotto nel secolo passato un'ampia serie di studi³, volti e all'esplicazione dell'impianto editale – per lo più considerato espressione di due distinte disposizioni – e all'interpretazione della

1. Questo articolo riporta una versione parzialmente rivista di quanto da me esposto in occasione del seminario tenuto a Parigi, il 1 luglio 2016, dal titolo "Du bon (usage) du patrimoine du Prince au Haut-Empire" organizzato dall'amico e collega Dr. Aberto Dalla Rosa, al quale vanno i miei ringraziamenti per l'invito. Un pari ringraziamento va ai proff. Elvira Migliario, Dario Mantovani e Valerio Marotta per i suggerimenti espressi in merito all'esegesi del testo.

2. Va abbandonata la tesi tradizionale, secondo cui la *tabula* fosse originariamente affissa presso un santuario comunitario sito in località Campi Neri, struttura di cui non è mai stata rinvenuta alcuna traccia materiale e la cui esistenza è stata messa in dubbio dalle più recenti ricerche archeologiche: Marzatico 2014. La scoperta avvenne in occasione della costruzione di una scuola in località Campi Neri, a meno di un metro di profondità: cfr. Mommsen 1870. La presenza di altri oggetti di metallo antichi, contestualmente occultati, lascia supporre che la *tabula* fosse stata oggetto di tesaurizzazione già in epoca antica o tardoantica. Che la *tabula* fosse stata creata per l'affissione lo si evince dai quattro fori applicati agli angoli del manufatto; secondo Eck 1998, p. 362-363, sarebbe da individuare nel delatore il committente della *tabula*, alla cui volontà di autorappresentazione sarebbe altresì da ascrivere la riunione nello stesso documento epigrafico di due sentenze in origine separate; da parte nostra, riconoscendo l'organicità del provvedimento, individuiamo nel possibile committente un notevole Anaune, forse individuabile tra gli ufficiali del pretorio beneficiati da Claudio del riconoscimento della cittadinanza. La mancanza della formula *descriptum et recognitum* nella *praescriptio* nonché di ogni altro riferimento in tal senso può essere indicativa di un testo direttamente copiato dall'originale *tabula dealbata* esposta nel *praetorium* di Baia. Più che all'incisore, la cui perizia si rileva di alto livello, è a questa copiatura che sarebbero nel qual caso attribuibili gli errori presenti. Il riferimento *edictum propositum fuit* e non *propositum est* lascia ad ogni modo intendere che l'incisione della *tabula* non fu coeva all'esposizione dell'editto.

3. Raccolti da Tozzi 2002, a cui rimandiamo.

delazione che ne è a monte, parimenti stimata di duplice natura, fiscale e *de ciuitate*. Recenti acquisizioni documentarie e nuove proposte di analisi impongono ora una rilettura complessiva dell'atto. Il testo, inciso su 37 linee, è il seguente⁴ :

M·IVNIO·SILANO·Q·SVLPICIO·CAMERINO·COS	1
IDIBVS·MARTIS·BAIS·IN·PRAETORIO·EDICTVM	2
TI·CLAVDI·CAESARIS·AVGVSTI·GERMANICI·PROPOSITVM·FVIT·ID	3
QVOD·INFRA·SCRIPTVM·EST	4
TI·CLAVDIVS·CAESAR·AVGVSTVS·GERMANICVS·PONT	5
MAXIM·TRIB·POTEST·VI·IMP·XI·P·P·COS·DESIGNATVS·IIII·DICIT	6
CVM·EX·VETERIBVS·CONTROVERSIS·PETENTIBVS·ALIQVAMDIV·ETIAM	7
TEMPORIBVS·TI·CAESARIS·PATRVI·MEI·AD·QVAS·ORDINANDAS	8
PINARIVM·APOLLINAREM·MISERAT·QVAE·TANTVM·MODO	9
INTER·COMENSES·ESSENT·QVANTVM·MEMORIA·REFERO·ET	10
BERGALEOS·ISQVE·PRIMUM·APSENTIA·PERTINACI·PATRVI·MEI	11
DEINDE·ETIAM·GAI·PRINCIPATV·QVOD·AB·EO·NON·EXIGEBATVR	12
REFERRE·NON·STVLTE·QVIDEM·NEGLEXERIT·ET·POSTEAC	13
DETULERIT·CAMVRIVS·STATVTVS·AD·ME·AGROS·PLEROSQVE	14
ET·SALTVS·MEI·IVRIS·ESSE·IN·REM·PRAESENTEM·MISI	15
PLANTAM·IVLIVM·AMICVM·ET·COMITEM·MEVM·QVI	16
CVM·ADHIBITIS·PROCVRATORIBVS·MEIS·QVISQVE·IN·ALIA	17
REGIONE·QVIQVE·IN·VICINIA·ERANT·SVMMA·CVRA·INQVI	18
SIERIT·ET·COGNOVERIT·CETERA·QVIDEM·VT·MIHI·DEMONS	19
TRATA·COMMENTARIO·FACTO·AB·IPSO·SVNT·STATVAT·PRONVN	20
TIETQVE·IPSI·PERMITTO	21
QVOD·AD·CONDICIONEM·ANAVNORVM·ET·TVLLIASSIVM·ET·SINDVNO	22
RVM·PERTINET·QVORUM·PARTEM·DELATOR·ADTRIBVTAM·TRIDEN	23
TINIS·PARTEM·NE·ADTRIBVTAM·QVIDEM·ARGVISSE·DICITVR	24
TAM·ET·SI·ANIMADVERTO·NON·NIMIVM·FIRMAM·ID·GENVS·HOMI	25
NVM·HABERE·CIVITATIS·ROMANAE·ORIGINEM·TAMEN·CVM·LONGA	26
VSVRPATIONE·IN·POSSESSIONEM·EIVS·FVISSE·DICATVR·ET·ITA·PERMIX	27
TVM·CVM·TRIDENTINIS·VT·DIDVCI·AB·IS·SINE·GRAVI·SPLENDI·MVNICIPI	28
INIVRIA·NON·POSSIT·PATIOR·EOS·IN·EO·IVRE·IN·QVO·ESSE·SE·EXISTIMA	29
VERVNT·PERMANERE·BENEFICIO·MEO·EO·QVIDEM·LIBENTIVS·QVOD	30
PLERISQVE·EX·EO·GENERE·HOMINVM·ETIAM·MILITARE·IN·PRAETORIO	31
MEO·DICVNTVR·QUIDAM·VERO·ORDINES·QVOQVE·DVXISSE	32
NON·NVLLI·COLLECTI·IN·DECVRIAS·ROMAE·RES·IVDICARE	33
QVOD·BENEFICIVM·IS·ITA·TRIBVO·VT·QVAEQVMQVE·TANQVAM	34
CIVES·ROMANI·GESSERVNT·EGERVNTQVE·AVT·INTER·SE·AVT·CVM	35
TRIDETINIS·ALISVE·RATAM·ESSE·IVBEAT·NOMINAQVE·EA	36
QVAE·HABVERVNT·ANTEA·TANQVAM·CIVES·ROMANI·ITA·HABERE·IS·PERMITTAM	37

M(arco) Iunio Silano, Q(uinto) Sulpicio Camerino co(n)s(ulibus) | idibus Marti, Bais in praetorio, edictum | Ti(beri) Claudi Caesaris Augusti Germanici propositum fuit id | quod infra scriptum est. | Ti(berius) Claudius Caesar Augustus Germanicus pont(ifex) | maxim(us), trib(unicia) potest(ate) VI, imp(erator) XI, p(ater) p(atriciae), co(n)s(ul) designatus IIII, dicit : | cum ex ueteribus controuersis pendentibus aliquamdiu etiam | temporibus Ti(beri) Caesaris patru mei, ad quas ordinandas | Pinarium Apollinarem miserat, quae tantum modo | inter Comenses essent, quantum memoria refero et | Bergaleos, isque primum apsentia pertinaci patru mei, | deinde etiam Gai principatu, quod ab eo non exigebatur | referre, non stulte quidem, neglexserit ; et posteac | detulerit Camurius Statutus ad me agros plerosque | et saltus mei iuris esse : in rem praesentem misi | Plantam Iulium

4. CIL V 5050 = ILS 206 = FIRA² 171.

*amicum et comitem meum qui | cum adhibitis procuratoribus meis quique in alia | regione quique in uicinia erant, summa cura inquisierit et cognouerit; cetera quidem, ut mihi demons|trata commentario facto ab ipso sunt, statuatur pronuntietque ipsi permitto. | Quod ad condicionem Anaunorum et Tulliassium et Sindunorum pertinet, quorum partem delator adtributam Tridentinis, partem ne adtributam quidem arguisse dicitur, | tam et si animaduerto non nimium firmam id genus hominum habere ciuitatis Romanae originem: tamen, cum longa | usurpatione in possessionem eius fuisse dicatur et permixtum cum Tridentinis, ut diduci ab is sine graui splendidi municipi | iniuria non possit, patior eos in eo iure, in quo esse se existimauerunt, permanere beneficio meo, eo quidem libentius, quod | plerique ex eo genere hominum etiam militare in praetorio | meo dicuntur, quidam uero ordines quoque duxisse, | nonnulli allecti in decurias Romae res iudicare. | Quod beneficium i(i)s ita tribuo, ut quaecumque tanquam | ciues Romani gesserunt egeruntque, aut inter se aut cum | Tridentinis alisue, rata esse iubeam, nominaque ea, | quae habuerunt antea tanquam ciues Romani, ita habere i(i)s permittam.*⁵

“Durante il consolato di M. Iunius Silanus e Q. Sulpicius Camerinus, alle idi di marzo, a Baia, nel pretorio, fu affisso l’editto di Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico che è trascritto qui sotto. Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico, pontefice massimo, investito per la sesta volta della potestà tribunizia, acclamato imperatore per l’undicesima, padre della patria, console designato per la quarta, dice: poichè, fra le vecchie controversie in corso già dai tempi di mio zio Tiberio Cesare, per dirimere le quali – a mia memoria – solo quelle che esistevano fra i Comensi e i *Bergalei*, egli aveva inviato Pinarius Apollinaris, e poichè costui, in un primo tempo per l’ostinata assenza di mio zio, in seguito anche sotto il principato di Gaio, trascurò – non certo da sciocco – di produrre una relazione su quanto non gli veniva richiesto; e poichè successivamente Camurius Statutus denunciò a me che i terreni e le foreste (pascoli) sono per la maggior parte di mia proprietà, ho inviato sul posto Iulius Planta, mio amico e compagno, il quale, convocati i miei procuratori – sia quelli che erano in un’altra regione, sia quelli nelle vicinanze – con la massima precisione condusse l’inchiesta e istruì la questione; su tutte le rimanenti questioni gli permetto di dirimere e di decidere, secondo le soluzioni a me prospettate nella relazione da lui prodotta. Per quanto concerne la condizione degli *Anauni*, dei *Sinduni* e dei *Tulliasses*, una parte dei quali si dice che il delatore abbia dimostrato essere attribuita ai *Tridentini*, una parte nemmeno attribuita, sebbene sia consapevole del fatto che questa stirpe di uomini non possieda un’origine sufficientemente certa della cittadinanza romana, tuttavia, poichè si riferisce che ne siano entrati in possesso da molto tempo, e che si siano talmente frammischiati con i *Tridentini* da non poterne essere separati senza grave danno per lo splendido municipio, permetto che per mia concessione essi permangano nella condizione giuridica che reputavano di possedere, ancor più volentieri perchè si dice che molti di quella stirpe di uomini militino persino nel mio pretorio, e che alcuni addirittura siano stati ufficiali della truppa, e che certuni inseriti nelle decurie a Roma vi facciano i giudici. Accordo loro tale beneficio, sicché qualunque negozio essi abbiano concluso o qualunque atto abbiano intrapreso come se fossero stati cittadini romani, fra di loro, con i *Tridentini* o con altri, ordino che venga ratificato; e i nomi da cittadini romani che avevano adottato in precedenza, permetto loro di mantenerli.”

5. Emendamenti proposti da Mommsen 1870: l. 7: *pendentibus*; l. 17: *quique*; l. 28: *i(i)s*; l. 31: *plerique*; l. 33: *allecti*; l. 34 *i(i)s*; l. 36: *rata*; l. 36: *iubeam*; l. 37: *i(i)s*.

1. *QVOD AD CONDICIONEM ANAVNORVM ET TVLLIASSIVM ET SINDVNORVM PERTINET*

L'impianto dell'editto consente l'immediato accertamento dell'organicità del provvedimento. Dopo la *praescriptio* (ll. 5-6), si distinguono tre sezioni visivamente indicate dallo spostamento a sinistra delle ll. 7, 22, 34 (1 sezione : ll. 7-21 ; 2 sezione : ll. 22-33 ; 3 sezione : ll. 34-37). Ogni sezione è costituita da un periodo retto da un unico verbo principale : 1) : l. 16 : *misi Plantam Iulium* ; 2) : l. 29 : *patior eos in eo iure* ; 3) : l. 34 : *quod beneficium is ita tribuo*. La prima sezione si caratterizza tuttavia in chiusura per un'ulteriore frase compiuta (ll. 19-21 : *cetera quidem... ipsi permitto*), propria di un breve costrutto, dovuto alla forma orale dell'editto.

Quest'ultimo periodo detiene lo scopo di collegare, tramite relazione logica, la prima sezione alla sezione che segue e alla relativa che la apre (ll. 22-23 : *quod ad condicionem... pertinet*). Nel rapporto *cetera quidem / quod ad condicionem* Claudio stabilisce infatti che rispetto all'insieme di *controuersiae* individuate dal *cum* iniziale (l. 7 : *cum, ex ueteribus controuersis pendentibus...*) la maggior parte è assegnata alla decisione di *Iulius Planta* : quest'insieme è indicato con *cetera* in maniera residuale e prolettica rispetto all'unica questione nominata esplicitamente – la *condicio Anaunorum et Tulliassium et Sindunorum* – che il principe tiene per sé. Avviene diversamente, ossia in modo analettico, tra la seconda e la terza sezione, in cui l'aggettivo dimostrativo *quod* e il pronome personale *i(i)s* della frase principale (l. 34) rimandano l'individuazione del *beneficium* e dei suoi destinatari alla sezione precedente.

La preminenza della seconda sezione o periodo è data dall'enunciazione della *dispositio*, che, espressa dal verbo *patior*, esterna in prima battuta il provvedimento deciso da Claudio (ll. 29-30 : *patior eos in eo iure, in quo esse se existimauerunt, permanere beneficio meo*), provvedimento quindi ripetuto nella terza sezione (l. 34 : *quod beneficium i(i)s ita tribuo*), in cui ne vengono specificati l'ambito di applicazione e il valore retroattivo (ll. 34-37).

La prima sezione o periodo, secondo un formulario ricorrente, è costituita dalla *narratio*⁶, che, come precisato dalla breve frase principale (ll. 15-16 : *in rem praesentem misi Plantam Iulium amicum et comitem meum*), è nella fattispecie dedicata alla *cognitio* del caso. Quest'ultima è individuata in due atti conseguenti l'un l'altro, la *delatio* di Camurius Statutus e il *commentarius* di Iulius Planta. La frase che chiude la sezione (ll. 19-21 : *cetera quidem... ipsi permitto*), in cui l'azione dello *statuere* e del *pronuntiare*, su questioni peraltro tacite, è lasciata da Claudio al giudizio di Iulius Planta, non costituisce in quanto tale alcuna *dispositio*, precedente e ulteriore a quella espressa a partire dalla l. 29, bensì un'avvertenza, tramite cui Claudio rende noto che tutto ciò che non riguarda l'oggetto dell'editto, sebbene presentato in modo contestuale al suo giudizio, è destinato ad essere stabilito in un secondo tempo e neppure da lui medesimo. Tale premessa è resa necessaria dal fatto che l'editto non risponde ad una vertenza posta al principe in modo precipuo, ma ad una particolare materia che lo stesso Claudio estrae di propria iniziativa da un *dossier* eterogeneo. Questo *dossier* è rappresentato dal *commentarius* di Iulius

6. Volterra 1994, p. 890.

Planta, documento riportante gli esiti della *cognitio* condotta *in rem praesentem* dall'agente del principe a seguito della *delatio* di Camurius Statutus.

Claudio compone così un *edictum*, attraverso il quale egli si propone di giudicare soltanto la materia (ll. 22-23 : *quod ad condicionem... pertinet*) che motiva e cagiona il provvedimento⁷, estrapolandola da una più vasta raccolta ragionata di questioni già risolte (ll. 19-23 : *cetera quidem, ut mihi demonstrata commentario facto ab ipso sunt*), che non abbisognano di un suo intervento diretto, poiché prive dei presupposti per un pronunciamento edittole (la causa fiscale e le rimanenti *controuersiae*). L'oggetto dell'*edictum* si rivela quindi essere *de condicione*⁸ *Anaunorum et Tulliassium et Sindunorum* e nient'altro⁹.

2. EX VETERIBVS CONTROVERSIIS PENDENTIBVS

La relazione tra l'oggetto dell'editto e la delazione fiscale passa dalla corretta interpretazione delle ll. 7-15. La relativa alle ll. 9-11 « *quae tantum modo inter Comenses essent... et Bergaleos* » si riferisce esclusivamente alla missione di Pinarius Apollinaris (ll. 8-9 : *ad quas... miserat*), di cui circoscrive l'ambito nel novero delle *ueteres controuersiae pendentes*¹⁰, e non alla localizzazione degli *agri* e dei *saltus*, « *postea* » denunciati dal delatore a Claudio (ll. 13-15 : *et postea detulerit... mei iuris esse*).

L'indicazione « *inter Comenses et Bergaleos* », non proviene – per espressa sottolineatura di Claudio – dalle carte di Camurius Statutus né da quelle di Iulius Planta né di Pinarius Apollinaris, che nemmeno aveva fornito un resoconto (ll. 12-13), ma da un ricordo personale del principe – « *quantum memoria refero* »¹¹ – riferito ai tempi del mandato di Pinarius Apollinaris. Lo scopo di Claudio, per il tramite della digressione sulla missione di Pinarius Apollinaris, pregressa e indipendente dalla delatio di Camurius Statutus, è quello di stigmatizzare l'operato

7. Se diamo retta a Svetonio, una certa economia nei pronunciamenti era dovuta all'intensa attività edittole del principe : Suet., *Diuus Claudius* 16, 4 : *quodque uno die XX edicta proposuit*.

8. La *condicio* di alcuni pretoriani dalla dubbia *origo* fu anche l'oggetto di un editto del 119 d.C. di Adriano recentemente rivenuto su alcuni diplomi militari : *AE* 2012, 182 ; *AE* 2013, 2182, 2183, 2184 ; cfr. Eck, Pangerl, Weiss 2014 : *Traianus Hadrianus Augustus... dicit... iis praetorianorum meorum quicumque in pr(idie) K(alendas) Ian(uarias) me iterum et Fusco Salinatore co(n)s(ulibus) in numeris fuerunt eius condicionis ut non legitimi ciues Romani uiderentur*.

9. Non sono pertanto divisibili le letture che postulano la presenza di due distinte *dispositiones*, di cui una prima vertente sulla causa fiscale e una seconda sulla cittadinanza delle popolazioni citate, così come proposto da Schillinger-Häfele 1967, p. 365-366 ; Frézouls 1981 ; Spagnuolo Vigorita 1984, p. 190-191.

10. Secondo Laffi 1966, p. 187, la relativa sarebbe invece da riferire alle *ueteres controuersiae pendentes*, così da intendere che all'epoca del mandato di Pinarius Apollinaris fossero in atto solamente quelle tra *Comenses* et *Bergalei*. L'interpretazione, qui proposta, che predilige una relazione immediata tra la relativa e la frase finale che la precede si preferisce per la circostanza, enunziata al debutto dell'editto, che le *controuersiae pendentes*, di cui Pinarius Apollinaris fu inviato ad ordinare una parte, fossero già tutte in essere all'epoca di Tiberio, « *aliquamdiu... temporibus Ti(berius) Caesaris patrum mei* ».

11. Il verbo *refero* va qui inteso in modo assoluto, parte cioè di un costrutto anacoluto dovuto alla dettatura dell'editto ; Benner 1975, p. 101.

disinteressato dei suoi due immediati predecessori e di rivendicare, al contempo, il ruolo attivo che il principe deve perseguire nell'amministrazione dello Stato¹².

I numerosi *agri* e *saltus* denunciati dal delatore debbono essere considerati al centro delle *ueteres controuersiae pendentes* intese nel loro insieme – *ex ueteribus controuersis pendentibus* appunto – e non delle sole « *inter Comenses et Bergaleos* » : trovano in tal modo giustificazione sia la portata delle misure adottate da Claudio – dall'invio di un *comes et amicus*, alla convocazione da parte di quest'ultimo di un consesso di più procuratori « *quique in alia regione, quique in uicinia erant*¹³ » – sia la quantità degli *agri* e dei *saltus* denunciati, il cui numero elevato – *plerique* – si concilia assai meglio con una ripartizione degli stessi su più teatri di contesa che non su d'una singola valle.

Che la denuncia di Camurius Statutus avesse riguardato *agri* e *saltus* ricompresi in una vasta area – quantomeno interessante anche l'agro di *Tridentum* – è quindi assicurato dalla relativa incisa alle ll. 22-24 (*quorum* [sc.: *Anauni, Tulliasse, Sinduni*] *partem delator adtributam Tridentinis, partem ne adtributam quidem arguisse dicitur*), luogo dove alcuni commentatori¹⁴, condizionati dall'oggetto dell'editto, hanno voluto scorgervi una *delatio condicionis*. L'informazione non concerne però alcuna nuova delazione, come evidenziato dall'assenza della relazione diretta con il principe e dal mancato utilizzo del verbo *defero* da parte di quest'ultimo, né riguarda in alcun modo la *condicio* degli *Anauni*, dei *Tulliasse* e dei *Sinduni*, di cui Claudio non ha certezza nemmeno ad indagine conclusa¹⁵, ma attiene alla pertinenza giuridico-tributaria del territorio di queste tre genti. Da altre fonti sappiamo infatti che le popolazioni *adtributae* ad una città in Italia, colonia o municipio che fosse, venivano censite dai magistrati della comunità a cui erano assegnate, i quali di conseguenza estendevano la propria giurisdizione sui territori di pertinenza di queste *gentes*¹⁶. La notizia fornita dal delatore si configura perciò perfettamente in linea con la denuncia fiscale di cui sopra : nell'individuazione degli *agri* e dei *saltus* di proprietà imperiale, già oggetto di controversie a livello locale, Camurius Statutus avrà distinto quelli che spettavano al territorio di *Tridentum*, poiché pertinenti ad una comunità *adtributa*, da quelli che invece erano stati fraudolentemente acquisiti dal municipio, poiché afferenti ad uno (o a due) genti non *adtributae*¹⁷. Il fatto che il delatore avesse dovuto dimostrare tale

12. Sulla tendenza di Claudio, altrimenti nota, di risalire l'origine dei fatti; cfr. Momigliano 1932, p. 32; Frézouls 1981, p. 241-242.

13. Sul significato di questa locuzione si veda in basso, punto 3.

14. Tra cui Spagnuolo Vigorita 1984, p. 193-196, il quale tuttavia ammetteva il fatto che non fosse mai attestata alcuna *delatio*, che avesse come oggetto il possesso o meno della *ciuitas Romana*; le uniche delazioni note in materia di *status* riguardano la libertà o l'ingenuità di singoli soggetti. Già Mommsen 1870, p. 298, si esprimeva per un'unica delazione di carattere fiscale.

15. ll. 25-26 : *et si animaduerto non nimium firmam id genus hominum habere ciuitatis Romanae*. Evidentemente Lulius Planta non rintracciò nulla che potesse stabilire con esattezza lo *status* di queste popolazioni, se non il fatto che la loro *origo ciuitatis Romanae* fosse dubbia. Questo dato va nella medesima direzione di quanto da noi altrimenti postulato riguardo all'inesistenza di un istituto dell'*adtributio* che prefiguri, *ipso facto*, una condizione giuridica *sui generis*; Faoro 2015.

16. *Inscr. It.* X 4, 31 = *Suppl. It.*, n.s. 10 (1992), p. 215 s., ll. 3-6 : *Carni Catalique attributi (!) a diuo Augusto rei publicae nostrae prout qui meruissent uita atque censu per aedilitatis gradum in curiam nostram admit[te]rentur*; cfr. Faoro 2015.

17. Secondo Laffi 1966, p. 30, l'*adtributio* avrebbe « spezzato l'unità etnico-tribale » di *Anauni, Tulliasse* e *Sinduni*, per cui solo una parte di ciascuna di queste tre popolazioni sarebbe stata

circostanza, « *arguisse* », indica che all'epoca della delazione questa divisione territoriale non era più rispettata.

Come suggerito dalla forma indiretta, l'informazione, al pari di tutte le altre che seguono e che sono introdotte dai verbi *dicatur* e *dicuntur*, è tratta dal *commentarius* di Iulius Planta, il quale ebbe modo di verificare la validità dei documenti presentati dal delatore prima di scoprire, proseguendo con *summa cura* nella propria indagine, che le antiche controversie erano state favorite da una altrettanto *longa usurpatio* dell'*origo ciuitatis Romanae* – ossia *Tridentina*¹⁸ – perpetuata dagli appartenenti alle medesime genti che sui quei territori insistevano (Il. 26-27 : *cum longa usurpatione in possessionem eius fuisse dicatur*). Ciò dovette essergli parso sin da subito evidente, dal momento che queste popolazioni, professandosi *municipes Tridentini* (l. 29 : *in eo iure, in quo esse se existimauerunt*), si saranno altresì considerate legittimamente dimoranti all'interno della (presunta) pertica del *municipium* e ciò indipendentemente dalla loro effettiva attribuzione ad essa.

È agevole dedurre, data la qualità dei falsi *ciues* chiamati in causa nell'editto – giudici nelle decurie a Roma e ufficiali del pretorio – che molti tra i *principes* degli *Anauni*, dei *Tulliasse* e dei *Sinduni* fossero o fossero stati membri dell'*ordo Tridentinorum*¹⁹, organo che probabilmente Iulius Planta interrogò in merito all'indebita appropriazione di territorio²⁰. Fu il riscontro di tale circostanza che indusse lo stesso Iulius Planta a paventare a Claudio l'impossibilità di ripristinare la situazione originaria senza disintegrare politicamente il *municipium* (Il. 26-29 : *ut diduci ab i(i)s sine graui splendi(di) municipi(i) iniuria non possit*); suggerimento che Claudio accolse ben volentieri (l. 30 : *libentius*) a fronte degli incarichi assunti a Roma e presso la propria persona dai rappresentati di tale *genus hominum* (Il. 29-32).

adtributa a *Tridentum*; è nota presso gli *Anauni* la presenza di *castellani* (CIL V 5059); un'eventuale suddivisione interna alle singole *ciuitates* avrebbe potuto pertanto essere compiuta *per castella*, sulla scorta, ad esempio, di quanto attestato nella *tessera Paemeiobrigensis*; García Fernández 2001; Baroni 2016. È altrettanto plausibile, cionondimeno, che con questa formula Claudio avesse inteso riferire che solo una o due, tra le tre popolazioni citate, fossero state originariamente *adtributae* ai *Tridentini*.

18. L'*origo* non era il luogo di nascita né il luogo di residenza, ma uno *status*, stabilito unicamente in base all'ascendenza in linea maschile; da ultimo Marotta 2009, p. 85 s. Nel nostro caso è indubbio che gli *Anauni*, i *Tulliasse* e i *Sinduni* si fossero appropriati dell'*origo Tridentina*, la medesima che essi avranno dichiarato in occasione della *professio* che precedeva l'arruolamento nella guardia pretoria.

19. Un esempio di chi potessero essere questi falsi *ciues* ce lo offre la carriera di *C. Baebius Atticus*, già *Iiur* del limitaneo *municipium* di *Iulium Carnicum* e quindi *tribunus* del pretorio di Claudio : CIL V 1838 = ILS 1349.

20. Per la consultazione delle parti in causa in una *controuersia finium* in occasione di una *cognitio* condotta *in rem praesentem* da un agente del principe si veda CIL III 12306 = ILS 5947a : *cum optimus maximusque | princeps Traianus Hadrianus Aug(ustus) scripserit mihi uti adhibitis menso|ribus de controuersiis finium inter Lamienses et Hypataeos cognita causa | terminarem egoque in rem praesentem saepius et continuis diebus | fuerim cognouerimque praesentibus utriusque ciuitatis defensoribus*.

3. *MISI PLANTAM IVLIVM*

Non essendo oggetto dell'editto, ma dei *cetera* lasciati al giudizio di Iulius Planta, la questione fiscale e le rimanenti *controuersiae* giungono a noi prive di soluzione. L'*iter* decisionale appare ad ogni modo lineare e chiaro. Iulius Planta, nel quale dobbiamo riconoscere un cavaliere²¹, fu inviato « *in rem praesentem* » sulla base di uno o più *mandata* di Claudio e in qualità di suo *procurator*. Al termine della *cognitio*, Iulius Planta trasmise il suo *commentarius* a Claudio, trovandolo, probabilmente, a Baia. Qui il principe, dopo averne appreso il contenuto, emanò l'editto *de condicione Anaunorum*, delegando al proprio agente di giudicare le rimanenti questioni secondo quanto da lui stesso illustrato nel suo *commentarius*. Iulius Planta avrà quindi stabilito, per le questioni assegnategli, *ex auctoritate* oppure *iussu Ti. Claudii Caesaris Augusti Germanici*²². Per dichiarazione dello stesso Claudio, Iulius Planta non si era limitato infatti all'accertamento dei fatti (l. 19-20: *summa cura inquiserit et cognouerit*), ma aveva elaborato delle soluzioni per le singole questioni indagate (l. 20: *ut mihi demonstrata commentario facto ab ipso sunt*): ciò, come altrimenti testimoniato, in ottemperanza a precise istruzioni (*mandata certa*) impartitegli da Claudio²³.

Il testo dell'editto ricorda che l'indagine era entrata nel vivo soltanto dopo che Iulius Planta aveva convocato i procuratori di Claudio, « *quique in alia regione, quique in uicinia erant* » (ll.17-18). È plausibile che ognuno di questi *procuratores* – verosimilmente di rango libertino – fosse stato direttamente interrogato da Iulius Planta riguardo a determinati lotti di terreno finiti al centro della delazione. L'ampio ricorso a procuratori locali lascia ipotizzare che da parte dell'inviato di Claudio fosse stato giudicato necessario implementare, attraverso testimonianze e elementi documentali raccolti in zona, l'eventuale documentazione già posseduta dal *patrimonium* a livello centrale²⁴. Il fatto che fossero stati convocati anche i pro-

21. Benché la critica abbia non di rado considerato Iulius Planta un senatore, la natura patrimoniale della *cognitio* alla quale fu preposto da Claudio lo esclude a priori. Il titolo di *comes* non è indicativo di un ruolo svolto da Iulius Planta nel *comitatus* della spedizione britannica di Claudio, bensì di suo consigliere, alla stregua di quanto attestato per il cavaliere Ti. Claudius Balbillus, preposto da Claudio *ad legationes et responsa* e da quest'ultimo definito *comes meus* – ὁ ἐμὸς ἐταῖρος – nella lettera agli Alessandrini del 41 d.C. (*P.Lond.* VI 1912, l. 105); cfr. Faoro 2018. Un ruolo similare dovette essere ricoperto da Iulius Planta al momento del suo invio sulle Alpi.

22. Si confronti il formulario utilizzato in *Inscr. It.* X 4, 376 dal primipilare L. Rufellius Severus per conto di Claudio nella *controuersia* tra i *Rundictes* e C. Laecanius Bassus (*cos.* 40 d.C.); Bargnesi 2006.

23. Si veda la lettera agli Alessandrini (41 d.C.), nel punto in cui Claudio, alla richiesta dei *legati* della città nilotica di ripristinare la *bulè*, ne rimanda la decisione alle evidenze di un rapporto affidato alla cura di Aemilius Rectus, prefetto d'Egitto, a cui il principe impone di *inquire* e di *demonstrare* – διασκέψασθαι καὶ δηλώσαι – la fattibilità della richiesta; *P.Lond.* VI 1912 = *Sel.Pap.* 212 = *C.Pap.Jud.* II 153, ll. 68-72: καινοῦ δὴ ἰ πράγματος νῦν πρώτον καταβαλλομένου ὅπερ ἄδηλον εἰ συνοίσει τῇ πόλει καὶ τοῖς ἐμοῖς πράγμασι ἔγραψα Αἰμιλλίω Ῥήκτωι ἰ διασκέψασθαι καὶ δηλώσαι μοι εἴ τε καὶ συνίστασθαι τὴν ἀρχὴν δεῖ. ἰ τὸν τε τρόπον, εἴπερ ἄρα συνάγειν δεοί, καθ'ὸν γενήσεται τοῦτο.

24. Che il *patrimonium* avesse in Roma un archivio centrale (cfr. Maiuro 2012, p. 91), sito forse nel *tabularium principis* (su cui vd. sotto punto 5), nel quale erano archiviate quantomeno le *formae patrimonii* di Roma e dell'Italia, se non di tutto l'Impero, parrebbe un dato confermato dalla recente scoperta della stele sepolcrale urbana di metà I sec. d.C. offerta a Ti. Claudius Optatus, *tabularius a patrimoniiis* (*AE* 2005, 213 a).

curatori che stavano « *in alia regione* » suggerisce l'eventualità che i dati raccolti da quelli « *in uicinia* » non fossero stati considerati sufficienti a dirimere le questioni sollevate dalla delazione.

Un problema nasce dall'inquadramento di tali procuratori all'interno di eventuali *regiones* patrimoniali. Due sono le possibili interpretazioni. Una prima riconosce al termine *regio* una valenza generale, squisitamente geografica; con *regio* si sarebbe in altre parole inteso un territorio "altro" rispetto a quello in cui erano situati i beni oggetto della delazione; diversamente, una seconda lettura assegna al termine *regio* un significato particolare, tecnico, atto ad indicare una *regio* patrimoniale del fisco propriamente intesa²⁵. L'editto non consente di decidere al riguardo con sicurezza. Va da sé che per stabilire l'esattezza dell'uno o dell'altra ipotesi avremmo dovuto possedere le evidenze scritte della *cognitio*, che però non abbiamo. Non è cioè possibile stabilire se il termine *regio* fosse comparso nell'originario *commentarius* stilato da Iulius Planta – e, nel qual caso, in quale contesto – oppure se esso fosse stato utilizzato, con fini, ad esempio, riassuntivi. L'espressione « *in alia regione* », per contrasto all'espressione « *in uicinia* », potrebbe in altre parole essere indicativa di una zona territoriale solo approssimativamente definita, distante o quantomeno non prossima agli *agri* e ai *saltus* denunziati da Camurius Statutus, nei paraggi dei quali, « *in uicinia* », operava una parte dei procuratori convocati da Iulius Planta. D'altra parte, se è vero che la densità di beni, noti e ignoti al fisco, testimoniati dalla *tabula*, si confà alla definizione di *regio* patrimoniale così come essa è stata recentemente formulata – « un'unità contabile e patrimoniale del fisco in aree in cui la presenza di beni imperiali è particolarmente rilevante »²⁶ – è altrettanto vero che la convocazione di diversi procuratori, tanto « *in uicinia* » quanto in « *in alia regio* », non gioca in favore dell'esistenza di un archivio periferico del *patrimonium* e dunque, per suo tramite, dell'istituzione di una (o più) *regiones* patrimoniali²⁷.

4. *MEI IURIS ESSE*

Due sono le caratteristiche che si traggono dal testo in merito alla proprietà di Claudio indicata dal delatore: la qualità fondiaria e la sua dislocazione in un settore solo approssimativamente individuabile della Transpadana settentrionale. Il primo dato è tratto dal contenuto della *delatio* così come è riassunta da Claudio: ll. 14-15: *detulerit Camurius Statutus ad me agros plerosque et saltus mei iuris esse*.

25. In tal senso Laffi 1966, 189-190.

26. Maiuro 2012, p. 173.

27. Su cui Maiuro 2012, p. 174 e seguenti. Quanto all'ipotesi che in seno all'amministrazione della *res Caesaris*, le *regiones* avessero costituito un'innovazione prettamente flavia, come sostenuto a suo tempo da Boulvert 1970 e cfr. ora Maiuro 2014, per cui esse non potevano figurare nella *tabula*, va detto che tale ipotesi si basa su un argomento e *nihil* piuttosto labile, cioè l'assenza in Italia del termine *regio* nell'epigrafia giulio-claudia. A ben vedere, non solo *regio*, ma anche *dispensator*, *arcarius*, *tabularius* e il più comune *uilicus*, costituiscono un gruppo di termini che compare fuori Roma con una certa regolarità soltanto dalla metà del I secolo d.C., senza che quest'assenza sia necessariamente indicativa di una tardiva introduzione di queste figure e delle relative mansioni. Sebbene in un contesto provinciale, ancorché prossimo all'Italia, un *Claudi seruus reg(ionarius)* è comparso recentemente in un'iscrizione dal distretto minerario del Sulcis in *Sardinia*: *AE* 2012, 642.

Con *agri* bisogna intendere campi coltivabili, di fondo valle o situati su altopiani di moderata altitudine, rari in ambito alpino o subalpino e quindi dal valore maggiore, sia per il fisco, sia per il delatore che mirava ai *praemia* da essi derivanti²⁸. Di contro, con *saltus* vanno identificati gli *inculta*, boschi o pascoli d'altura, altrimenti noti con quest'accezione dall'epigrafia della regio XI settentrionale²⁹.

Quanto alla localizzazione delle proprietà denunciate, l'informazione, assai parziale, è fornita dalle uniche *controuersiae* che ci è concesso conoscere tra quelle senz'altro cadute sotto la lente d'ingrandimento di Camurius Statutus e concernenti l'agro di *Tridentum*. In verità, non c'è certezza che il delatore avesse notificato a Claudio la presenza di proprietà nelle *controuersiae inter Comenses et Bergaleos*; l'indefinito *plerique* presuppone infatti che non tutti i terreni al centro delle dispute fossero pertinenti al *patrimonium Caesaris*, per cui potrebbero anche essere sussistite *controuersiae* estranee alla *delatio*, a meno che, e questa è forse la soluzione migliore, Claudio non avesse inteso affermare che la maggior parte dei terreni al centro di ciascuna *ex ueteribus controuersis pendentibus* gli fossero stati indicati come di sua personale proprietà. In entrambi i casi, dal testo dell'editto si ricava l'informazione che gli *agri* e i *saltus* di Claudio non furono l'oggetto esclusivo delle *controuersiae*, ma che ne furono coinvolti, al pari di altri terreni, estranei alla *res Caesaris*. L'estensione complessiva della denuncia rimane cionondimeno sconosciuta.

In merito ai metodi e all'epoca d'acquisizione da parte del *patrimonium* dei terreni al centro della delazione, si evidenzia un'immissione degli stessi nella proprietà dei Cesari in un periodo, prossimo alla conquista delle Alpi e all'estensione della *terra Italia*. A questa soluzione – come vedremo – sono ascrivibili senz'altro le proprietà imperiali invischiata nelle *controuersiae* che interessarono l'agro di *Tridentum*. Esse tuttavia non possono essere considerate indicative rispetto alla totalità degli *agri* e dei *saltus* denunciati a Claudio, dal momento che le controversie locali furono causate da una situazione – l'*usurpatio* dell'*origo* da parte di alcuni gruppi etnici *peregrini* – che non ebbe paralleli tra le altre *ueteres controuersiae* indagate da Iulius Planta. Di questo dato possiamo essere certi dal fatto che Claudio non estrapolò alcuna altra situazione simile dal *commentarius* del suo agente, al quale anzi delegò di stabilire su tutto il resto, evidentemente perché, tra i *cetera* lasciati al giudizio di Iulius Planta, non v'era nulla che non potesse essere giudicato da quest'ultimo. Non è quindi possibile escludere che i rimanenti *agri* e i *saltus*, finiti al centro di *controuersiae* di cui non possediamo alcuna informazione, fossero il frutto di un incameramento attuato in tempi e con mezzi diversi, non necessariamente contestuali. L'unica certezza è rappresentata dalla fine del principato di Tiberio, data entro la quale le *controuersiae* al centro della delazione erano già tutte scoppiate.

Delle *controuersiae* tra *Comenses* e *Bergalei* nulla ci è noto³⁰. Diversamente a *Tridentum*, sappiamo che Camurius Statutus si preoccupò di indicare tra le genti degli *Anauni*, dei *Tulliasse* o dei *Sinduni*, quale fosse la *pars* aggregata ai *Tridentini*

28. Sui *praemia* Rivière 2002, p. 479-487.

29. *CIL* V 5503, 5508, 5702.

30. La presenza di proprietà dei Giulio-Claudi è probabilmente testimoniata presso il limitaneo lago Maggiore da due dediche sacre che riportano i nomi di altrettanti schiavi, l'uno di Claudio, l'altro di Gaio; da Bovenò, *CIL* V 6638: *Trophimus*, | *Ti(beri) Claudii Caes(aris)* | *Augusti* | *Germanic(i)*

e quale no. Evidentemente risiedeva nella pertinenza giuridico-tributaria di queste genti il nocciolo delle *controuersiae* locali. L'inchiesta di Iulius Planta che seguì e che confermò le indicazioni del delatore sulla pertinenza parziale ai *Tridentini* delle popolazioni in esame portò alla luce l'esistenza di una risalente usurpazione dell'*origo* (*Tridentina*) perpetuata dalle tre genti in esame. Come accennato in precedenza, da parte degli *Anauni*, dei *Tulliasses* e dei *Sinduni*, l'effetto immediato e logico di questa condizione fu quello di considerare, indipendentemente se *adtributi* o meno, i territori di loro frequentazione come spettanti al *municipium* di *Tridentum*, esercitandovi di conseguenza una proprietà *ex iure Quiritium*: il tutto con la complicità dei *Tridentini*³¹, e a discapito di coloro che legittimamente avranno rivendicato la *pars ne adtributa*, i quali si saranno così visti defraudati di territorio, obblighi e rendite da esso derivanti³². Di qui le *controuersiae*, che portarono alla « mimetizzazione » della *res Caesaris* insistente sulle valli di pertinenza di *Anauni*, *Tulliasses* e *Sinduni*.

L'*usurpatio*, che sessant'anni dopo Iulius Planta scoprì essere stata *longa*, fu insomma abbastanza precoce da impedire lo sfruttamento di questi *praedia* da parte degli attori del *patrimonium* di Augusto (e/o di altri *domini*), ma non abbastanza da precederne l'incameramento, quantomeno formale, da parte di Augusto e/o di altri acquirenti. Ora, considerando che il *municipium* di *Tridentum* sorse al più presto tra il 23/22 a.C.³³ e che l'aggregazione ad esso di una *pars* tra *Anauni*, *Tulliasses* e *Sinduni* avvenne presumibilmente entro il censo generale del 8 a.C.³⁴, è lecito stimare che i terreni denunciati da Camurius Statutus fossero stati acquisiti tra i beni personali di Augusto (e/o di altri privati) in un lasso di tempo compreso tra questi due termini cronologici³⁵.

ser(uus), | *Dap(h)idianus* | *memoriae* | [*ae*]*t*[*e*]*r*[*n*]*ae* *sacrum*; da Pallanza, *CIL* V 6638 = *ILS* 191 : *Matronis sacrum* | *pro salute C(ai) Caesaris* | *Augusti Germanici*, | *Narcissus C(ai) Caesaris*.

31. Se a Roma non era possibile un controllo di questi falsi *ciues*, ciò non valeva sulle Alpi, dove sarebbe stato fattibile, se solo vi fosse stata la volontà; non è da escludere che fosse stata attuata una falsificazione delle *tabulae censoriae* da parte dei magistrati di *Tridentum*, come già attestato presso altri municipi nel corso della tarda Repubblica: Cic., *Pro Clu.* 14, 41; 44, 125, su cui Moreau 1994.

32. In quanto *subactae*, le comunità peregrine in questione dovevano versare dei *tributa* e prestare dei *munera* alla comunità di cittadini alla quale erano *adtributae*: *Inscr. It.* X 4, 31 = *Suppl. It.*, n.s. 10 (1992), p. 215 s., ll. 13-15: *qui* [sc. *Carni* e *Catali*] *olim erant tantum in redit[u] pecuniario nunc et in illo ipso duplici quidem per honorariae numerationem repperiantur*. Più che ad un tributo fisso dato alla colonia attributaria di Tergeste da parte delle comunità *adtributae*, intese nel loro insieme, il riferimento è verosimilmente al *tributum ex censu*, a cui gli indigeni erano singolarmente tenuti e al quale doveva aggiungersi nella fattispecie la somma dovuta alla carica. Questa soluzione è suggerita dall'*immunitas* concessa a titolo personale da parte di Augusto ad un principe dei *Trumplini* e ad uno dei *Camunni*, comunità *peregrinae deuictae*, *adtributae* alla colonia di *Brixia*: *Inscr. It.* X 5, 1133; *AE* 2001, 1069. Alternativamente, se sita in *prouincia*, le rendite tributarie della *pars ne adtributa quidem* avrebbero dovuto confluire nel fisco provinciale.

33. Faoro 2014a.

34. La formale pacificazione dell'Illiria e l'istituzione della *prouincia Germania* nel 8 a.C. dettano un peso determinante per la sistemazione delle Alpi, che passarono da regione limitanea a regione interna all'Impero, attraverso un processo di sistemazione amministrativa che trovò una prima conclusione entro il censo generale del 8 a.C. (*Res Gestae diui Augusti*, 8). La nuova *formula* amministrativa, demografica e territoriale della Transpadana settentrionale dovette essere conteggiata tra le *rationes* allora prodotte, come lascia presagire la dedica del Trofeo delle Alpi, significativamente posta qualche mese dopo (Plin., *Nat. Hist.* 3, 136-137).

35. Anche in questo settore delle Alpi si assisterebbe pertanto all'altrimenti testimoniata prassi, che prevedeva la *redactio in formam patrimonii* di determinati beni o porzioni di territorio coinci-

Malauguratamente, i meccanismi con cui si svolgeva quest'immediato processo di incameramento nel patrimonio di Augusto di beni confiscati alle popolazioni vinte sotto i suoi auspici non ci è noto. L'opinione tradizionale vuole che Augusto avesse liberamente disposto nelle « sue » province di tali proprietà grazie ad un cosiddetto « diritto di conquista », una sorta di dominio eminente che egli avrebbe esercitato in concorrenza con il *populus Romanus*; allo stato attuale della ricerca questa presunta pratica appare tuttavia anacronistica, oltreché inconciliabile con il ruolo di beneficiario e di possessore dei territori conquistati che lo stesso Augusto riconosce al *populus Romanus*³⁶.

Una possibile spiegazione di quale fosse il modo attraverso cui Augusto accrebbe i suoi beni ai danni delle popolazioni da lui vinte, almeno del settore alpino, giunge dai metodi con cui venne disposta l'alienazione dei *Trumplini* e delle loro terre (Val Trompia) a seguito della definitiva sottomissione patita nell'anno 16 a.C. ad opera del proconsole dell'Ilirico Silius Nerva, combattente nell'occasione sotto gli *auspicia* di Augusto³⁷. Elencando alcune genti *Euganae, adtributae finitimis municipiis*, Plinio informa che i *Trumplini* – *adtributi* alla colonia di *Brixia* – vennero messi in vendita assieme ai loro *agri*: *Trumplini, populus uenalis cum agris suis*³⁸. L'informazione è circostanziata e puntuale. Rimane da chiarire per conto di chi e da chi fosse stata operata questa vendita. Partendo dal presupposto che nel Trofeo delle Alpi le quarantasei *gentes alpinae deuictae*, tra cui i *Trumplini*, sono dette dal Senato tutte *redactae sub imperio p(opuli) R(omani)*³⁹, possiamo riconoscere come beneficiario dei proventi dell'asta l'*aerarium populi Romani*, ovvero la medesima cassa nella quale, è da credere, confluirono i denari ottenuti dalla vendita dei *Salassi*, che Strabone ricorda essere stati privati dei loro terreni migliori e quindi venduti *sub hasta* come schiavi⁴⁰. Quanto al banditore, esso va riconosciuto nel magistrato grazie al quale i territori in questione erano divenuti parte dell'*imperium p(opuli) R(omani)*, ossia, nella fattispecie, Augusto medesimo⁴¹.

Nel caso in cui la vendita erariale di beni e persone acquisite a seguito delle campagne alpine avesse costituito una pratica diffusa, si comprenderebbe appieno il motivo per cui il territorio sottratto a queste genti non fosse stato confiscato al solo fine di essere concesso alle comunità attributarie in qualità di *ager uectigalis* o per eventuali deduzioni coloniali, ma anche per essere messo sul mercato a

dere con la primigenia definizione dello spazio amministrativo di una regione di recente acquisizione. Tale circostanza è rintracciabile in Germania nei medesimi anni e particolarmente nel *plumbum Germanicum*, minerale estratto a nome di Augusto e di altri appaltatori in miniere situate nella Transrenana, tra l'8 a.C. (anno del trionfo sui Germani di Tiberio) e l'anno 9 d.C. (anno della *clades Variana*); Faoro 2014b.

36. *Res Gestae diui Augusti*, 26 e 27.

37. Cass. Dio 54, 20, 1-2; Dalla Rosa 2015.

38. Plin., *Nat. Hist.* 3, 134.

39. *CIL* V 7817, l. 4.

40. Strab. 4, 6, 7.

41. Era il magistrato che aveva il diritto di vendere (sempre a profitto dell'erario) i terreni da lui *publicati* in nome del popolo romano: Oros. 5, 18, 26: *Pompeius Asculum ingressus... seruos praedamque omnem sub hasta uendidit... cum de hac praeda opitulationem aliquam in usum stipendii publici senatus fore speraret, nihil tamen Pompeius ex ea egentis aerario contulit*; cfr. Cic., *De lege agraria* 2, 51-54; Churchill 1999.

disposizione di eventuali compratori, che non saranno mancati⁴². L'attribuzione di questi terreni alla pertica di un *municipium* o di una *colonia* in Italia – come nel caso dei *Trumplini* a *Brixia* – comportava infatti l'ammissione a pieno titolo degli stessi nella *terra Italia*, circostanza che avrà ingolosito non poco i potenziali acquirenti, che si saranno così visti garantita l'*immunitas* per i *praedia* ottenuti⁴³. Che Augusto avesse acquisito una parte consistente di questi *agri* e *saltus* – tanto per l'installazione di veterani, tanto per il suo personale *patrimonium* – previo il versamento di un corrispettivo all'*aerarium* si configura in ultima analisi come un'ipotesi valida: questo metodo avrebbe del resto consentito al principe di accrescere il proprio patrimonio fondiario in *Italia* e nelle sue immediate vicinanze, mantenendo al contempo criteri di legittimità pari se non uguali a quelli che ne determinavano la *potestas* magistratuale.

Ai nostri fini, naturalmente, contano le circostanze, le quali rimandano in modo precipuo al contesto patrimoniale illustrato dalla *tabula*. Innanzitutto la tempistica. Tali operazioni di vendita venivano portate a termine all'indomani della sottomissione delle popolazioni vittime delle confische, allorché si dava seguito al dispositivo di *deditio*⁴⁴. All'atto di acquisizione, la definizione gromatica di questi terreni sarà stata puntuale, ma tale sarà pure rimasta in assenza di un interessamento immediato dell'acquirente⁴⁵. Sotto questo punto di vista, la risalente « scomparsa » di questi beni è giustificabile tanto per i terreni immediatamente immessi nel *patrimonium* di Augusto, tanto per terreni confluiti nella *res Caesaris* in seguito, ancorché acquisiti alla proprietà privata di singoli acquirenti

42. Quattro *tabulae patronatus* (*Inscr. It.* X 5, 144-147) datate al 27/28 d.C. ci informano che il cavaliere bresciano C. Silius Fabia Aviola fu nominato patrono di alcune *ciuitates* dell'Africa proconsolare dove svolse servizio come *tribunus militum*. Come noto, le *tabulae patronatus* erano solitamente poste in bella vista nell'*atrium* della *domus* del *patronus*. Il loro ritrovamento in una località fertile e pianeggiante nella bassa Val Trompia induce pertanto a riconoscere nel notabile un fruitore delle confische inflitte pochi anni prima ai danni dei *Trumplini*; l'acquedotto costruito da Augusto e Tiberio (*Inscr. It.* X 5, 85), che da Lumezzane in Val Trompia portava l'acqua a *Brixia*, dovette anch'esso correre su terre espropriate.

43. Sull'*immunitas* tributaria dei *praedia* italici: Maiuro 2012, p. 149-52.

44. Una testimonianza diretta ci è data dalla carica quadriennale di *procurator in Vindaliciis et Raetis e in ualle Poenina* rivestita dal cavaliere Q. Octavius Sagitta intorno al 15/14 – 11/10 a.C.; *AE* 1902, 189 = *ILS* 9007. L'invio di un agente, già procuratore delle province fortemente armate di *Hispania* e di *Syria*, in una relativamente piccola regione quella alpina, dimostra che la razionalizzazione tributaria delle nuove acquisizioni era considerata un'operazione preminente. Si veda quanto riportato da Strab. 4, 6, 9 secondo cui i Reti da 33 anni (nel 18 d.C., quindi il riferimento è al 15 a.C.) si mantenevano tranquilli e pagavano regolarmente il tributo; Migliario 2015.

45. È lecito sostenere che nel caso tridentino, come per gli *agri* e *saltus* imperiali caduti al centro delle altre *controuersiae*, fosse mancato un iniziale sfruttamento da parte degli attori del *patrimonium Caesaris*. Se per i terreni ereditati o avuti da precedenti privati è ipotizzabile una mancata rivendicazione da parte del *patrimonium* al momento della loro immissione nella *res Caesaris* e quindi nei momenti successivi e sino al punto di innescare diatribe confinarie tra i soggetti contermini, per quelli acquisiti da Augusto in occasione dell'iniziale partizione dello spazio alpino e subalpino, le ragioni di un siffatto, precoce abbandono rimangono di difficile decifrazione. È probabile che a fronte di un numero elevato di proprietà acquisite e variamente dislocate nel settore poi oggetto della delazione, fossero state sfruttate dal *patrimonium* solamente quelle ritenute maggiormente produttive o remunerative (e di quest'ultime, nel qual caso, sarebbero stati responsabili i *procuratores* « in uicinia » citati nell'editto).

nei medesimi momenti e coi medesimi mezzi dei primi ⁴⁶. In secondo luogo, la localizzazione periferica di tali proprietà rispetto agli *agri* dei centri cittadini interessati – per quanto è constatabile dalle *controuersiae* che riguardarono *Tridentum* – pare confermare la circostanza che le stesse fossero state tratte su terre confiscate a delle *gentes subactae*: una considerazione che vale tanto per i territori *adtributi*, i cui limiti andavano a costituire anche i confini dell'agro della comunità attributaria, quanto per territori rimasti in *provincia*, i cui confini meridionali combaciavano con i *fines* settentrionali degli *agri* delle comunità italiche.

La locuzione *pars ne adtributa quidem*, che è stata intesa come esplicativa di una *pars* degli *Anauni*, dei *Tulliasses* e dei *Sinduni* non *adtributa*, poiché sita in provincia ovvero insistente su una porzione del *patrimonium Caesaris*⁴⁷, non si rivela pertanto strettamente indicativa in ordine alla localizzazione delle proprietà imperiali denunciate da Camurius Statutus. Quest'ultimo avrà infatti distinto la *pars adtributa Tridentinis* dalla *pars ne adtributa quidem* per il fatto che le due *partes* apparivano ormai indistinguibili a causa della comune *usurpatio* dell'*origo*, mentre i terreni di Claudio avranno insistito sull'una, sull'altra o su entrambe le *partes*, comunque in un settore di confine, nel quale gli originari confini del *municipium Tridentinorum* risultavano determinanti per l'individuazione gromatica dei beni indicati dalla delazione. Anche nel caso in cui si volesse intendere che le proprietà di Claudio fossero state comprese nella *pars ne adtributa quidem*, ciò non significa che quest'ultima *pars* non fosse *adtributa* ad altri: le valli immediatamente ad est di *Tridentum*, come quelle ad ovest, erano rispettivamente ricomprese nei territori del municipio di *Feltria* e della colonia di *Brixia*, per cui l'eventualità che la *pars ne adtributa quidem* fosse stata originariamente *adtributa* ad un'altra comunità cittadina, confinaria di *Tridentum*, non è remota e anzi giustificherebbe a sua volta l'insorgere e il perdurare delle *controuersiae*⁴⁸.

L'impossibilità di localizzare i *Tulliasses* e i *Sinduni* non ci dà modo di indagare oltre, sebbene la citazione comune, ripetuta da Claudio alle ll. 25-26 e alla l. 32 « *id genus hominum* », parrebbe confortare l'ipotesi di una continuità etnico-territoriale tra le tre genti. In quest'ultimo caso, data la pertinenza certa degli *Anauni* alla Val di Non, situata a diverse miglia a nord-ovest di *Tridentum*, si potrebbe

46. Per rimanere in ambito alpino, si veda l'esempio offerto dall'*aes Sallustianum* (Plin., *Nat. Hist.* 3, 135), estratto dalle miniere situate nel territorio dei *Ceutroni* (*Alpes Graiaie*) acquisite a seguito delle campagne di conquista del penultimo decennio del secolo I a.C. e quindi passate alla proprietà dell'*amicus principis*, C. Sallustius Crispus. Alcuni di questi beni andarono (o ritornarono) poi alla proprietà di Augusto come si ricava dal nome alcuni liberti *Caesaris Augusti*, i quali conservarono nel *cognomen Sallustianus* la memoria del loro precedente *dominus*: *CIL* VI 5863; *CIL* VI 27686.

47. Mommsen 1870, p. 299-300; Laffi 1966, p. 191.

48. Abbiamo testimonianza precisa dei confini intermunicipali che correvano ad est di *Tridentum*, tra *Tridentum* e *Feltria* (*AE* 1992, 753) e ancora più ad oriente tra i *municipia* di *Bellunum* e *Iulium Carnicum* (*AE* 1992, 730). Si tratta di *fines* tracciati su iscrizioni rupestri incise in zone montuose di elevata altitudine, anche sopra i 2.000 metri. Quest'evidenza dà modo di comprendere l'importanza delle zone periferiche dei territori municipali, marginali solo da un punto di vista geografico, ma vitali a fini boschivi o di pastorizia (Migliario 2001). Poiché i territori tra un *municipium* combaciavano perfettamente, è plausibile la circostanza che, come nel resto d'Italia a quest'epoca (Maiuro 2012, p. 157), anche in questo settore delle Alpi italiche l'eventuale presenza di proprietà imperiali non si fosse collocata al di fuori dei territori cittadini.

prospettare una continuità delle stesse da nord verso sud⁴⁹, dal momento che tutte e tre, *tabula* alla mano, appaiono legate ai *Tridentini* da solidi legami socio-economici pregressi e da un identico livello di acculturazione⁵⁰. L'eventuale posizionamento a cavallo tra i territori di due comunità di *ciues* in Italia potrebbe d'altra parte motivare anche la circostanza per la quale i membri di queste genti si fossero arrogati il diritto di farne parte, un diritto che non possedevano, ma in cui credevano di essere.

Nel non voler commettere *iniuria* allo *splendidum municipium* di *Tridentum* e nel garantire che *Anauni*, *Tulliasses* e *Sinduni* tutti, *adtributi Tridentinis* e non, mantenessero il diritto che credevano di possedere, Claudio stabilì che tutti gli atti che in base a quel diritto essi avevano stipulato tra sé, con altri e con i *Tridentini* (ll. 34-37), fossero considerati validi. Tra questi negozi, molti avranno riguardato la proprietà prediale, che dei falsi *ciues*, ufficiali del pretorio e giudici, avrà peraltro costituito la base censitaria. Confermando la loro validità, Claudio concedeva implicitamente il mantenimento di siffatte proprietà anche alla *pars ne adtributa quidem*, estendendo, verosimilmente, la pertica di *Tridentum* sino al raggiungimento di quei *fines* che, *de facto*, erano stati illegittimamente acquisiti grazie all'*usurpatio* dell'*origo*. Non è invece dato sapere se i fittizi diritti di proprietà che *Anauni*, *Tulliasses* e *Sinduni* avranno ugualmente vantato su porzioni di *res Caesaris* fossero stati ratificati o meno⁵¹, ma già la circostanza che quest'ultime fossero *plerique* rispetto al territorio contestato, lascia intuire che una forma di mantenimento dello *status quo* fosse stata raggiunta, forse attraverso il pagamento di un canone o forse in virtù di un'alienazione parziale o totale delle proprietà in favore dei nuovi *municipes Tridentini*.

5. DETVLERIT CAMVRIVS STATVTVS AD ME

Due sono anche le caratteristiche della *delatio* che emergono dal testo: la qualità e la quantità della denuncia. Le carte presentate dal delatore non si limitavano ad una sola valle, ma vertevano su numerosi terreni, al centro di più *controuersiae*, a loro volta interessanti presumibilmente molteplici comunità. Le proprietà, indicate come appartenenti al *patrimonium Caesaris*, figuravano nella delazione secondo una precisa descrizione gromatica, tale da poterle distinguere in *agri* e *saltus* e al contempo di poterle discernere dal resto dei terreni coinvolti nelle *controuersiae*. Ovviamente non sono direttamente noti i documenti consultati

49. Già Mommsen 1870, p. 306 teneva in considerazione la possibilità che i *Tulliasses* fossero localizzabili ad ovest di *Tridentum* (Dolas in Valle Sarca).

50. Il *municipium Iulium Tridentum* (cfr. *AE* 1984, 707), un *oppidum* dei Reti secondo Plin., *Nat. Hist.* 3, 130, fu costituito sulla gente alpina dei *Tridentini*, popolazione ricordata da Strab. 4, 6, 6 (Migliario 2012) assieme a diversi altri gruppi etnici, che il geografo definisce « minori ». A questi gruppi vanno presumibilmente ascritti gli *Anauni*, i *Tulliasses* e i *Sinduni*.

51. Recente è il rinvenimento di un termine prediale (II-III sec. d.C.) sul monte Ramaceto negli Appennini liguri. Il cippo reca in una faccia l'iscrizione *Caesaris n(o)stri* e nell'altra una sigla *PMC*, riferibile o ad un privato possessore o a beni fondiari del *municipium* di *Genua*, *P(ublici) M(unicipi) G(enuensium)*; Mennella 2017. Termini simili non sono stati altrimenti rivenuti in Italia. È pertanto ipotizzabile un'apposizione a seguito di una disputa inerente lo sfruttamento improprio dei *saltus* imperiali da parte dei *municipes* di *Genua*.

dal delatore. L'unica informazione tratta dalla *delatio* di cui siamo a conoscenza riguarda l'esatta estensione del territorio di *Tridentum*. Ciò suggerisce che tra le carte addotte dal delatore vi fosse la *forma publica agrorum* del municipio alpino⁵². Questo documento consentiva non solo di verificare l'estensione di un determinato agro cittadino, ma anche di accertare la proprietà dei terreni siti entro i suoi confini⁵³.

Camurius Statutus avrebbe potuto accedere alla *forma* direttamente a *Tridentum* – o, relativamente all'agro di riferimento, presso qualsiasi comunità cittadina immischiata nelle *controuersiae* – oppure a Roma, nel *tabularium principis*, luogo espressamente menzionato dalle fonti gromatiche come deposito dell'originale delle *formae publicae agrorum*, ossia dei « *libri aeris et typum perticae totius lineis descriptum secundum suas determinationes, adscriptis adfinibus* », a cui rifarsi in caso di dispute confinarie⁵⁴. Sappiamo che sul finire dell'età giulio-claudia questo *tabularium* era in funzione e poteva essere consultato⁵⁵.

È indiscutibile, d'altra parte, che una delazione di tale portata non potesse prescindere dalla capacità e dalle possibilità del delatore, in altre parole della sua identità. Secondo l'originaria interpretazione di Mommsen, Camurius Statutus avrebbe presentato la delazione in occasione del passaggio del principe in Cisalpina di ritorno dalla Britannia, « im Sommer 44 » d.C.⁵⁶. È però ormai assodato che il viaggio di andata a ritorno di Claudio si compì interamente nel 43 d.C.⁵⁷, motivo per cui, seguendo l'ipotesi di Mommsen, Iulius Planta avrebbe indagato « *in rem praesentem* » per più di due anni⁵⁸: un lasso di tempo francamente eccessivo. Più ragionevole è ritenere che la *delatio* fosse stata inoltrata al principe a Roma e in un tempo prossimo al pronunciamento dell'editto.

Nulla, del resto, suggerisce che il delatore fosse un locale direttamente coinvolto nelle *controuersiae*. Dalle parole di Claudio apprendiamo che per diversi anni dal sorgere delle *controuersiae*, quest'ultime persistettero senza alcun intervento di rivendicazione da parte del *patrimonium* dei Cesari. È lecito supporre che se Camurius Statutus fosse stato un attore del patrimonio imperiale – un *colonus*, un *saltuarius* o un *conductor* in genere – che avesse visto minacciare i propri interessi, magari attraverso l'assoggettamento illegittimo al pagamento di un *uectigal* o di un

52. Sulle *formae publicae agrorum*, da ultimo, Buonopane 2015.

53. Come ora desumibile anche da un frammento della *forma publica* del limitaneo municipio di Verona, in cui compaiono il nome dei proprietari e il *mudus* dei rispettivi *fundi*: *AE* 2000, 620; su un nuovo frammento di *forma publica* di Verona, cronologicamente precedente al menzionato, Cavalieri Manasse, Cresci Marrone 2015.

54. Hygin., 165 (Th.) cfr. Clavel-Lévêque, Conso, Gonzales, Guillaumin, Robin 1996, p. 144-145.

55. Come evidenziato dalla *tabula* di Esterzili (69 d.C.), nel punto in cui veniva individuato nel *tabularium principis* la sede di una *tabula aenea* – una *forma agrorum* redatta nel 112/111 a.C. – che la popolazione dei *Galillenses* intendeva produrre nelle *controuersiae finium* che li vedeva parte in causa contro la confinante popolazione dei *Patulcenses Campani*: *CIL* X 7852 = *ILS* 5947; è verosimile che la stessa struttura ospitasse le *formae patrimonii*, che ebbero in Roma, come ricordato, un archivio centrale.

56. Mommsen 1870, p. 301-302.

57. Kienast, Heil, Eck 2017, p. 82.

58. Ammettendo, naturalmente, che quest'ultimo fosse stato inviato « *in rem praesentem* » da Claudio non appena ricevuta la delazione: circostanza comunque piuttosto verosimile visto il « *j'accuse* » rivolto al comportamento disinteressato di Tiberio e di Gaio al debutto dell'editto.

qualsiasi altro *munus* in favore di un erario cittadino, egli non avrebbe certo atteso tutto questo tempo per far valere i propri diritti, diritti che peraltro coincidevano con quelli di Cesare.

Un elemento di assoluto interesse per la comprensione dell'intera vicenda riguarda in effetti la ragione contingente che portò il delatore a rivolgere l'attenzione nei riguardi di *controuersiae* in essere da anni. L'ipotesi più verosimile, suffragata dalla contemporaneità degli accadimenti, è riconoscere nella delazione una conseguenza diretta del processo di nascita della province procuratorie di *Raetia* e del *Noricum* e, in particolare, dell'approntamento del sistema di comunicazione tra Pianura Padana e *Alpenvorland* danubiano, che proprio nel 46 d.C. trovava piena realizzazione nella *munitio* della *uia Claudia Augusta*.

Di quest'opera, che attraversava per intero da sud a nord il territorio di *Tridentum*, sono noti due miliari, i quali ci informano che le infrastrutture necessarie al funzionamento della *uia* prendevano forma negli stessi mesi e lungo le stesse valli indagate da Iulius Planta. Un primo, ritrovato a Rablà in Val Venosta, a nord ovest dell'agro di *Tridentum*, è databile in base alla titolatura di Claudio – la stessa della *tabula* – tra il 25 gennaio del 46 d.C. e il 25 gennaio del 47 d.C.⁵⁹ Un secondo, dall'agro della confinante *Feltria*, a sud est di *Tridentum*, riporta la medesima datazione del primo, tranne che per la menzione della carica di *ensor* per Claudio, non allineata alla *tribunicia potestas*, che risulta la VI, come nel miliare di Rablà, anziché la VII⁶⁰. Secondo un'ipotesi condivisibile, quest'incongruenza sarebbe dipesa da una modifica del testo, apportata localmente e intervenuta a causa di un rallentamento nei lavori di un tratto o ramo della *uia* protrattesi sino al 47 d.C.⁶¹

Come per ogni *uia publica*, anche per la *uia Claudia Augusta*, la *munitio* presupponeva che lungo tutto il tracciato fossero stabilite e fissate le pertinenze territoriali, senza le quali non sarebbe stato possibile assegnare i *munera* di mantenimento che spettavano ad ogni comunità attraversata dalla *uia*⁶²; quest'ultimi riguardavano tanto la regolare manutenzione della strada, quanto l'approntamento delle strutture richieste al *cursus publicus*⁶³. Una diffusa situazione di incertezza avrebbe potuto balzare agli occhi di chi fosse stato allora impegnato nella realizzazione dell'opera, tra cui le società specializzate di appaltatori, i *mancipes*, che in epoca giulio-claudia figurano impiegate, accanto alle amministrazioni municipali,

59. *CIL* V 8003 = *CIL* XVII/4 1 : *Ti(berius) Claudius Caesar | Augustus German(icus), | pont(ificus) max(imus), trib(unicia) pot(estate) VI, | co(n)s(ul) desig(natus) IIII, imp(erator) XI, p(ater) p(atriciae), | uiam Claudiam Augustam | quam Drusus pater Alpibus | bello patefactis derox[s]erat | munit a flumine Pado ad | flumen Danuuuium per | m(ilia) p(assuum) CC[CL].*

60. *CIL* V 8002 : *Ti(berius) Claudius Drusi f(ilius) | Caesar Aug(ustus) Germa(nicus), pontifex max(imus), tribunicia potesta(te) VI, co(n)s(ul) IV, imp(erator) XI, p(ater) p(atriciae), | censor, uiam Claudiam | Augustam quam Drusus | pater Alpibus bello patefactis derox[e]rat munit ab | Altino usque ad flumen | Danuuuium m(ilia) p(assuum) CCCL.*

61. Walser 1983, p. 8. I due diversi punti d'inizio della *uia* nei due miliari, rispettivamente il Po e Altino, ha dato adito nel secolo passato ad una *uexata quaestio* su quale tracciato avesse seguito la *uia* a sud di *Tridentum*; negli ultimi decenni si ritiene che il percorso iniziasse in due località differenti, uno con partenza ad Altino sul mare Adriatico e l'altro da Ostiglia sul Po, per poi congiungersi a *Tridentum*; Galliazzo 2002.

62. Campedelli 2014.

63. Kolb 2000, p. 183-187.

nell'opera di ripristino o miglioria delle *uiae publicae* d'Italia⁶⁴. Nel caso in esame, l'impiego di appaltatori, direttamente assoldati dal principe e dalla sua amministrazione, si sarà concretizzato verosimilmente nella costruzione delle infrastrutture che elevavano il preesistente tracciato (o i preesistenti tracciati) al rango di *uia publica*.

Ai *socii* di una tra queste *societates* di appaltatori potrebbe esser ascritto Camurius Statutus, il quale, venuto a conoscenza delle *controversiae* per ovvi motivi contingenti, avrebbe indagato e quindi riferito a Claudio quanto da lui scoperto. Questa soluzione si adatta bene al caso descritto dalla *tabula*, sia in ordine alla qualità della delazione, rivolta direttamente al principe (e non ad un suo *procurator*), sia da un punto di vista cronologico. L'apposizione dei miliari nel 46/47 d.C., che sancivano la conclusione dei lavori, implica che gli stessi fossero iniziati qualche tempo prima, momento al quale è ascrivibile anche l'inoltro della *delatio*, che diede il via all'indagine conclusasi poi nel marzo del 46 d.C. con la pronuncia di Claudio. A quest'ipotesi non fa difetto l'estensione geografica della delazione, qualora essa avesse coinvolto comunità non immediatamente limitanee a *Tridentum*. La *munitio* di una *uia* coinvolgeva solitamente anche le principali diramazioni della stessa (*ramuli*), mentre nulla vieta di credere che una singola *societas* di *mancipes* avesse ottenuto un appalto per le *uiae publicae* di un ampio settore della Transpadana, se non dell'intera regione nord del Po⁶⁵.

Davide FAORO

Research fellow PATRIMONIVM ERC-StG 716375

Institut Ausonius – LaScArBx – Université Bordeaux Montaigne

davide.faoro@u-bordeaux-montaigne.fr

BIBLIOGRAFIA

- Bargnesi 2006 : R. Bargnesi, "Annotazioni sopra la controversia fra i *Rundictes* e C. Laecanius Bassus. Ancora a proposito di *CIL*, V 698 = *Inscr. It.* X 4, 376", *Athenaeum*, 94, 2006, p. 687-695.
- Baroni 2016 : A. Baroni, "... *partem ne adtributam quidem* : sulla cosiddetta adtributio, yet again", in S. Solano (ed.), *Da Camunni a Romani. Archeologia e storia della romanizzazione alpina*, Roma, 2017, p. 221-233.
- Benner 1975 : M. Benner, *The Emperor says. Studies in the Rhetorical Style in Edicts of the Early Empire*, Goeteborg, 1975.
- Boulvert 1970 : G. Boulvert, *Esclaves et affranchis impériaux sous le Haut-Empire romain. Rôle politique et administratif*, Naples, 1970.
- Buonopane 2015 : A. Buonopane, "Le formae publicae agrorum : alcuni aspetti", in G. Cresci Marrone (ed.), *Trans Padum... usque ad Alpes. Roma tra il Po e le Alpi : dalla romanizzazione alla romanità*, Roma, 2015, p. 55-65.
- Campedelli 2014 : C. Campedelli, *L'amministrazione municipale delle strade romane in Italia*, Bonn, 2014.

64. Tac., *Ann.* 3, 31; Cass. Dio 59, 15, 3-5.

65. Cfr. *CIL* VI 31338a : *mancipes et iunctores | iumentarii uiarum | Appiae Traianae item | Anniae cum ramulis*.

- Cavalieri Manasse, Cresci Marrone 2015 : G. Cavalieri Manasse, G. Cresci Marrone, “Un nuovo frammento di *forma* dal *Capitolium* di Verona”, in G. Cresci Marrone (ed.), *Trans Padum... usque ad Alpes. Roma tra il Po e le Alpi : dalla romanizzazione alla romanità*, Roma, 2015, p. 21-53.
- Clavel-Lévêque, Conso, Gonzales, Guillaumin, Robin 1996 : Hygini Gromatici *Constitutio Limitum*, texte traduit par M. Clavel-Lévêque, D. Conso, A. Gonzales, J.-Y. Guillaumin, Ph. Robin, Naples, 1996.
- Churchill 1999 : J.B. Churchill, “*Ex qua quod vellent facerent* : Roman Magistrates Authority over Praeda and Manubiae”, *TAPA*, 129, 1999, p. 85-116.
- Dalla Rosa 2015 : A. Dalla Rosa, « P. *Silius Nerva* (proconsul d’Illyrie en 16 av. J.-C.) vainqueur des *Trumplini*, *Camunni* et *Vennonetes* sous les auspices d’Auguste », *REA*, 117, 2015, p. 463-484.
- Eck 1998 : W. Eck, “Documenti amministrativi. Pubblicazione e mezzo di autorappresentazione”, in G. Paci (ed.), *Epigrafia Romana in Area Adriatica*, Macerata, 1998, p. 343-366.
- Eck, Pangerl, Weiss 2014 : W. Eck, A. Pangerl, P. Weiss, „Edikt Hadrians für Prätorianer mit unsicherem römischem Bürgerrecht“, *ZPE*, 189, 2014, p. 241-253.
- Faoro 2014a : D. Faoro, “M. Appuleius Sex. filius, legatus. Augusto, Tridentum e le Alpi orientali”, *Aevum*, 88, 2014, p. 99-124.
- Faoro 2014b : D. Faoro, “Osservazioni sugli inizi della proprietà imperiale nelle province del Nord”, *SCO*, 60, 2014, p. 381-401.
- Faoro 2015 : D. Faoro, “*Gentes e civitates adtributae*. Fenomeni contributivi della romanità cisalpina”, *Simbolos*, 6, 2015, p. 155-200.
- Faoro 2018 : D. Faoro, “Claudio e i suoi *comites*. Nota alla tabula Clesiana”, *ZPE*, c. d. s.
- Frézouls 1981 : E. Frézouls, « À propos de la *tabula Clesiana* », *Ktéma*, 6, 1981, p. 239-254.
- Galliazzo 2002 : V. Galliazzo (ed.), *Via Claudia Augusta. Un’arteria alle origini dell’Europa : ipotesi, problemi, prospettive*, Venezia, 2002.
- García Fernández 2001 : E. García Fernández, “*Immunitas y adtributio*”, in F. J. Sanchez Palencia, J. Mangas (ed.), *El edicto del Bierzo. Augusto y el Noroeste de Hispania*, Ponferrada, 2001, p. 113-122.
- Kienast, Heil, Eck 2017 : D. Kienast, W. Eck, M. Hail, *Römische Kaisertabelle : Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie*, Darmstadt, 2017.
- Kolb 2000 : A. Kolb, *Transport und Nachrichtentransfer im römischen Reich*, Berlin, 2000.
- Laffi 1966 : U. Laffi, *Adtributio e contributio : problemi del sistema politico-amministrativo dello stato romano*, Pisa, 1966.
- Maiuro 2012 : M. Maiuro, *Res Caesaris. Ricerche sulla proprietà imperiale nel principato*, Bari, 2012.
- Maiuro 2014 : M. Maiuro, “Regionalismo del patrimonio del fisco e sue implicazioni teoriche e pratiche”, *SCO*, 60, 2014, p. 279-283.
- Marotta 2009 : V. Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I – III d.C.)*. *Una sintesi*, Torino, 2009.
- Marzatico 2014 : F. Marzatico, “Paesaggi del culto nelle Alpi centro-orientali”, in N. Negroni Catacchio (ed.), *Preistoria e protostoria in Etruria : Paesaggi cerimoniali. Ricerche e scavi*, Milano, 2014, p. 315-332.
- Mastino 1993 : A. Mastino, “*Tabularium principis* e *tabularia* provinciali nel processo contro i *Galillenses* della Barbaria sarda”, in A. Mastino (ed.), *La Tavola di Esterzili : il conflitto tra pastori e contadini nella Barbaria sarda*, Sassari, 1993, p. 99-117.

- Mennella 2017 : G. Mennella, "Latifondi imperiali nella riviera ligure orientale : il cippo confinario del Monte Ramaceto", in S. Evangelisti, C. Ricci (ed.), *Le forme municipali in Italia e nelle province occidentali tra i secoli I a.C. e III d.C.*, Bari, 2017, p. 291-302.
- Migliario 2001 : E. Migliario, "Distribuzione geografica e processi storici di acquisizione della proprietà imperiale in area alpina", in S. Giorcelli Bersani (ed.), *Gli Antichi e la montagna. Ecologia, religione, economia e politica del territorio*, Torino, 2001, p. 185-197.
- Migliario 2012 : E. Migliario, "Etnografia e Alpi nella geografia di Strabone", in R. Bargnesi, R. Scuderi (ed.), *Il paesaggio e l'esperienza. Scritti di antichità offerti a Pierluigi Tozzi per il suo 75° compleanno*, Pavia, 2012, p. 107-122.
- Migliario 2015 : E. Migliario, "Popoli e spazi alpini nella descrizione etnografica di Strabone", G. Cresci Marrone (ed.), *Trans Padum... usque ad Alpes. Roma tra il Po e le Alpi : dalla romanizzazione alla romanità*, Roma, 2015, p. 329-340.
- Momigliano 1932 : A. Momigliano, *L'opera dell'imperatore Claudio*, Firenze 1932.
- Mommsen 1870 : Th. Mommsen, "Edict des Kaisers Claudius über das römische Bürgerrecht der Anauner vom J. 46 n. Chr.", *Hermes*, 4, 1870, p. 99-131.
- Moreau 1994 : Ph. Moreau, « La mémoire fragile : falsification et destruction des documents publics au I^{er} siècle av. J.-C. », dans S. Demougin (éd.), *La mémoire perdue. À la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique*, Paris, 1994, p. 121-147.
- Rivière 2002 : Y. Rivière, *Les délateurs sous l'Empire romain*, Rome, 2002.
- Schillinger-Häfele 1967 : U. Schillinger-Häfele, "Das Edikt des Claudius CIL V 5050", *Hermes*, 95, 1967, p. 353-365.
- Spagnuolo Vigorita 1984 : T. Spagnuolo Vigorita, *Exsecranda pernicies. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli, 1984.
- Tozzi 2002 : M. Tozzi, *Editto di Claudio sulla cittadinanza degli Anauni*, Pavia, 2002.
- Volterra 1994 : E. Volterra, *Scritti giuridici*, VI, Napoli, 1994, p. 3-279.
- Walser 1983 : G. Walser, *Die römischen Straßen und Meilensteine in Raetien*, Stuttgart, 1983.